



# Comune di FIANO

Città Metropolitana di Torino

---

## DETERMINAZIONE UFFICIO PERSONALE n. 184 del 10 giugno 2026

---

**Oggetto:** Decreto L.vo 81/2008 e s.m.i. - Incarico di Sorveglianza Sanitaria. Procedura con affidamento diretto al centro medico Eporedia e impegno di spesa - Triennio 2026/2028 (CIG BBE9D5243D - € 4.500,00).

---

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- l'adozione del presente provvedimento compete al Vice Sindaco sig. Aldo Castagno individuato quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, come nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27 novembre 2024;
- in ottemperanza ai disposti dell'art. 18 del D.LGS. 9.04.2008, n. 81, è d'obbligo procedere alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per l'attuazione delle misure per la tutela della salute dei dipendenti del Comune di Fiano.

Rilevato che in virtù dell'articolo 31 del succitato decreto, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 per integrare l'azione di prevenzione e protezione dei rischi.

Attesa l'obbligatorietà di legge della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché della Sorveglianza sanitaria.

Dato atto che questo Ente non ha la struttura idonea a garantire l'espletamento dei compiti previsti dalla suddetta normativa e, pertanto, è necessario avvalersi di studi esperti nel settore.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018. Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012.

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate

da CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite.

Dato atto che:

- il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio di Sorveglianza Sanitaria quanto prima al fine di adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. i. concernente la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Richiamata l'offerta per prestazioni sanitarie medicina del lavoro, acclarato al prot.n. 3134 del 27.05.2026, con il quale il Centro Medico EPOREDIA con sede operativa e legale a Ivrea via Campo Sportivo n. 9 - 10015 Ivrea (To) e con sede operativa a Leini via Volpiano n. 66 - 10040 Leini (To) (C.F./ P.IVA 09831170015) si è dichiarato disponibile alla fornitura di prestazioni sanitarie di medicina del lavoro per il corretto adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e altre leggi correlate in materia di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro e prescrizioni minime di sicurezza per il triennio 2026/2028, per una spesa complessiva di **€ 4.500,00 esente IVA** comprensiva di consulenza annuale oltre a l'importo annuo presunto per visite mediche periodiche come di seguito specificato:

▪ **Anno 2026**

Consulenza annuale: € 555,00;  
Prestazioni sanitarie previste: € 995,00;  
Per un totale di **€ 1.550,00 IVA esente.**

▪ **Anno 2027**

Consulenza annuale: € 555,00;  
Prestazioni sanitarie previste: € 845,00;  
Per un totale di **€ 1.400,00 IVA esente.**

▪ **Anno 2028**

Consulenza annuale: € 555,00;  
Prestazioni sanitarie previste: € 995,00;  
Per un totale di **€ 1.550,00 IVA esente.**

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Accertato:

- che l'impresa risulta regolare ai fini del DURC come da dichiarazione INPS\_49700471 rilasciata in data 02.03.2026 ed in corso di validità;
- con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica.

Atteso che:

- con Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 è stato chiarito che a partire dal primo gennaio 2024, in ossequio agli articoli 25 e 26 del nuovo Codice dei Contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 s.m.i., per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia devono essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate AGID;
- con successivi Comunicati del Presidente ANAC (10 gennaio 2024 e 28 giugno 2024) sono stati differiti i termini e dunque fino al 31 dicembre 2024, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro, era consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- con Comunicato del Presidente ANAC del 18 dicembre 2024 il termine del 31 dicembre 2024 è stato posticipato al 30 giugno 2025 e dunque, fino a tale data, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro è consentito l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'Autorità;
- con Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025, è stata prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino a quando sarà stabilita la definitiva dismissione della scheda per gli affidamenti in parola dalla PCP web;
- ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. oltre che di quanto sopra indicato, all'affidamento in parola è stato assegnato tramite PCP dell'ANAC il seguente codice CIG **BBE9D5243D**.

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 1.1.2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori.

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio di prestazioni sanitarie di medicina del lavoro per il corretto adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e altre leggi correlate in materia di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro e prescrizioni minime di sicurezza per il triennio 2026/2028, per una spesa complessiva di € **4.500,00 esente IVA** comprensiva di consulenza annuale oltre a l'importo annuo presunto per visite mediche periodiche ed ai relativi impegni di spesa.

Richiamati:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 27 novembre 2024 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa il Vice Sindaco sig. Aldo Castagno;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 17 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2026/2028 e le variazioni intervenute successivamente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 22 dicembre 2025 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi e le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi nonché le successive deliberazioni di variazione ed integrazione.

Dato atto che la spesa viene imputata al bilancio di previsione per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 in quanto ricorrono i presupposti di cui all'art. 183 comma 6 lettera a) del decreto legislativo 267/2000 e che l'obbligazione passiva verrà giuridicamente perfezionata nei medesimi esercizi finanziari.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al funzionario responsabile ai sensi degli artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 nonché dell'art. 37 dello Statuto comunale.

## **DETERMINA**

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata.
2. Di affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Centro Medico EPOREDIA con sede operativa e legale a Ivrea via Campo Sportivo n. 9 - 10015 Ivrea (To) e con sede operativa a Leini via Volpiano n. 66 - 10040 Leini (To) (C.F./ P.IVA 09831170015), il servizio di prestazioni sanitarie di medicina del lavoro per il corretto adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e altre leggi correlate in materia di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro e prescrizioni minime di sicurezza per il triennio 2026/2028, per una spesa complessiva di **€ 4.500,00 esente IVA** comprensiva di consulenza annuale oltre a l'importo annuo presunto per visite mediche periodiche come di seguito specificato:
  - **Anno 2026**  
Consulenza annuale: € 555,00;  
Prestazioni sanitarie previste: € 995,00;  
Per un totale di **€ 1.550,00 IVA esente.**
  - **Anno 2027**  
Consulenza annuale: € 555,00;  
Prestazioni sanitarie previste: € 845,00;  
Per un totale di **€ 1.400,00 IVA esente.**
  - **Anno 2028**  
Consulenza annuale: € 555,00;  
Prestazioni sanitarie previste: € 995,00;  
Per un totale di **€ 1.550,00 IVA esente.**
3. Di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - a) **fine da perseguire:** adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. i. concernente la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

- b) **oggetto del contratto:** affidamento incarico sorveglianza sanitaria per l'attuazione delle misure per la tutela della salute dei dipendenti del Comune di Fiano - Triennio 2026/2028;
- c) **forma del contratto:** l'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32 comma 14.

4. Di dare atto che:

- l'obbligazione passiva si renderà esigibile entro il 31.12.2026;
- il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- è stata verificata la correttezza della posizione contributiva dei fornitori attraverso l'acquisizione di copia del DURC rilasciato in data 02.03.2026 (entro il termine di 120 giorni dall'adozione del presente atto);
- ai sensi della legge n. 136 in data 13 agosto 2010, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'operazione di pagamento fa riferimento ai seguenti CIG **BBE9D5243D**.

5. Di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito.

6. Dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto.

7. Di dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.500,00** è così determinata:

- **Anno 2026:** € 1.550,00 IVA esente.
- **Anno 2027:** € 1.400,00 IVA esente.
- **Anno 2028:** € 1.550,00 IVA esente.

8. Di far fronte alla spesa di **€ 4.500,00 esente IVA** per il servizio di prestazioni sanitarie di medicina del lavoro per il corretto adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 e altre leggi correlate in materia di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro e prescrizioni minime di sicurezza per il triennio 2026/2028 come da prospetto che segue:

Impegno.	Anno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Descrizione	Importo €
287	2026	01.11.1	800	1042	500	Decreto L.vo 81/2008 e s.m.i. - Incarico di Sorveglianza Sanitaria. - Anno 2026	1.550,00
287	2027	01.11.1	800	1042	500	Decreto L.vo 81/2008 e s.m.i. - Incarico di Sorveglianza Sanitaria. - Anno 2027	1.400,00
287	2028	01.11.1	800	1042	500	Decreto L.vo 81/2008 e s.m.i. - Incarico di Sorveglianza Sanitaria - Anno 2027	1.550,00

9. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

10. Di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa.
11. Di dare atto altresì che il pagamento delle somme suddette sarà effettuato con apposito provvedimento di liquidazione a ricevimento di fattura o nota contabile avendone preventivamente accertato, nei quantitativi, prezzi e calcoli, la congruità e la regolarità in confronto alla spesa autorizzata con la presente determinazione.
12. Di trattenere, all'atto del pagamento la somma relativa all'IVA esposta in fattura da riversare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72. Di trasmettere la presente determinazione, comportante impegno di spesa, al Responsabile del servizio finanziario ai sensi del comma 7 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
13. I dati relativi all'affidamento vengono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione aperta - Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Tali elementi saranno integrati con i provvedimenti di pagamento di volta in volta assunti.
14. Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

Fiano, 10/06/2026

*Il Funzionario Responsabile*  
*Aldo CASTAGNO*

---

*Documento firmato digitalmente*

---

Copia cartacea conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
Fiano,

*Il Segretario Comunale dr.ssa Diana VERNEAU*

*RICORSI - Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione; - Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione*